

**CLUB VELICO COGOLETO**  
**REGOLAMENTO INTERNO - (approvato nell'Assemblea Ordinaria del 27 Gennaio 2007)**

**Art. 1 Norme generali**

- *Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo (nel seguito: CD) ed approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria, si riferisce allo Statuto del Club Velico Cogoletto (nel seguito: CVC). Ha lo scopo di regolamentarne l'attuazione, senza tradirne i principi.*
- *Il CD ha facoltà di apportare varianti al regolamento in caso di necessità o urgenza. Tali varianti avranno effetto immediato, ma dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea Generale.*
- *I Soci possono proporre al CD eventuali varianti al regolamento inviando per iscritto il testo degli articoli di cui chiedono la modifica e le relative motivazioni.*
- *Il CD eserciterà la sorveglianza sul patrimonio sociale e sul rispetto del presente regolamento.*

**Art. 2 Soci**

- *I Soci sono tenuti allo scrupoloso rispetto del regolamento nella lettera e nello spirito, mantenendo un comportamento consono al prestigio dei Club.*
- *I locali, gli impianti ed i servizi dei CVC sono riservati ai Soci; questo beneficio non è estensibile a parenti o ospiti se non in casi eccezionali, limitati nel tempo ed in presenza del Socio invitante.*
- *Il CVC non ha responsabilità alcuna per eventuali infortuni o danni di qualsiasi natura che possano riportare i Soci ed i loro Ospiti nel frequentare la sede o nello svolgere attività sociale e sportiva.*
- *I Soci sono tenuti alla massima cura e rispetto del patrimonio sociale in ogni sua componente. I Soci responsabili di danni arrecati al patrimonio sociale, oltre ad essere passibili di provvedimenti disciplinari, sono tenuti al risarcimento degli stessi.*
- *Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alla pulizia ed alla manutenzione dell'arenile e della sede per conservarne l'aspetto decoroso.*
- *In occasione delle principali manifestazioni sportive è gradito il concorso di tutti i Soci per la migliore riuscita delle stesse.*
- *E' buona norma per tutti i Soci intervenire presso la sede in caso di eventi atmosferici rilevanti (mareggiate, venti forti) e prestare assistenza in caso di necessità*
- *Allo scopo di tenere aggiornati i dati d'archivio, ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali cambiamenti riguardanti residenza, recapito telefonico, ecc.*

**Art. 3 Quote Sociali**

*NOTA: Le quote sociali sono regolamentate dagli artt. 8-9 dello Statuto del CVC, a cui si fa riferimento. Scopo delle righe che seguono è di rinforzarne il concetto ed ampliarlo. Alcune norme sono quindi riprese pari pari dallo Statuto, con l'unico scopo di facilitare la leggibilità dell'insieme.*

- *Le quote sociali si riferiscono all'anno solare, quindi decadono il 31 Dicembre di ogni anno e non sono frazionabili.*
- *Sono previste due tipi di quota: Soci Allievi (minori di anni 18) e Soci Ordinari (maggiori di anni 18)*
- *Per nuovi Soci, è prevista una quota di Buon Ingresso, da versare contestualmente alla quota iscrizione. La quota di Buon Ingresso non è richiesta ai Soci Allievi e per i maggiori di anni 70 al momento della domanda di iscrizione.*

- *L'associazione al CVC si intende continuativa. I Soci che non versano la quota sociale per un anno saranno considerati dimissionari, e, qualora volessero essere riammessi, saranno sottoposti al pagamento della quota di buon ingresso.*
- *Le quote sociali vanno saldate con un versamento unico presso la segreteria, oppure tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Club, specificando la causale del versamento. Le quote approvate dall'Assemblea e le coordinate bancarie del Club saranno esposte permanentemente in bacheca.*
- *Per il buon andamento del Club, è dovere di ogni socio effettuare il pagamento delle quote sociali al più presto, e comunque entro il mese Aprile di ogni anno.*

#### **Art. 4 Quote FIV**

- *Le quote di iscrizione alla FIV, pur essendo riservate ai soli Soci del CVC, non sono "quote sociali", in quanto il CVC ha il solo compito di rinnovare le tessere per via telematica, conservare le domande ed i certificati medici, e trasferire per intero le quote alla FIV.*
- *Si rammenta che il CVC è garante verso la FIV per i dati immessi, in particolare che il certificato medico di idoneità è stato effettivamente depositato dal Socio e che sia in corso di validità. Pertanto, verranno effettuati i rinnovi solo a quota interamente versata ed in base alla documentazione al momento presentata. A questo proposito, è ammessa la trasmissione via fax o fotocopia dell'originale: in questi casi, il documento originale va conservato dal richiedente.*

#### **Art. 5 Imbarcazioni e spiaggia**

##### *Art.5.1 IDENTIFICAZIONE*

- *Le imbarcazioni ammesse a sostare negli spazi a disposizione del CVC debbono essere di proprietà di un Socio chiaramente identificato. Eventuali comproprietari (anch'essi Soci del CVC) dovranno essere comunicati al CD all'atto dell'assegnazione del posto barca. Eventuali comproprietà sopraggiunte successivamente all'assegnazione del posto barca, daranno diritto, per il nuovo comproprietario, di succedere al posto barca solo dopo il terzo anno di comproprietà.*
- *Ogni imbarcazione ammessa sarà contrassegnata da un numero di matricola (CVC xxx) a cura del CD, ed avrà uno spazio assegnato ben preciso*
- *E' consentito depositare le attrezzature delle barche all'interno dei cabinoni a tal scopo predisposti, quando non possano essere adeguatamente alloggiate all'interno dello scafo stesso. Tali attrezzature dovranno essere raccolte in una sacca adeguata, o comunque in modo tale da limitare lo spazio occupato. Su ogni oggetto e/o sacca dovrà essere chiaramente riportato un segno identificativo del proprietario.*

##### *Art.5.2 QUOTE DI POSTEGGIO*

- *Tutte le imbarcazioni sono sottoposte al pagamento di una quota di posteggio stabilita dal CD, che deve essere corrisposta contestualmente alla quota sociale, nei tempi prescritti. Data l'indivisibilità di detta quota, nel caso di comproprietari, dovrà essere indicato dagli stessi a chi richiedere l'intero pagamento.*
- *Per le barche in posteggio sono previste quote differenziate per tipo e dimensione. Inoltre, sono previste quote "Stagionali" per chi limita la permanenza sull'arenile ai soli quattro mesi estivi (dal 1 Giugno a 30 Settembre). Si sottolinea che i proprietari sono tenuti a rispettare tassativamente tali limiti di tempo. Per chi volesse anticipare l'ingresso o ritardare l'uscita, sarà prevista una quota "mensile" per ogni mese o frazione in più, da aggiungere alla quota stagionale. Anche le quote stagionali vanno versate contestualmente alla quota sociale.*

**Art.5.3 MOVIMENTAZIONE**

- *Nessuna imbarcazione può essere immessa negli spazi sociali senza la preventiva autorizzazione del CD*
- *La temporanea liberazione dello spazio assegnato deve essere comunicata alla Segreteria.*
- *Le imbarcazioni devono essere dotate di apposito carrello di alaggio atto a permetterne una agevole movimentazione. Tale carrello dovrà essere mantenuto in piena efficienza, e lo scafo dovrà essere saldamente fissato ad esso.*
- *Il Socio è responsabile del corretto posizionamento della propria imbarcazione e del suo sicuro ancoraggio al suolo, tale da consentirne però un'agevole rimozione in caso di necessità.*
- *Ogni Socio è tenuto al mantenimento decoroso della propria imbarcazione, nonché ad utilizzarla per gli scopi che si prefigge il CVC (artt. 1-2 dello Statuto). Non è ammesso l'uso del posto barca unicamente come deposito permanente. Il CD si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto barca ai Soci che, senza giustificato motivo, lascino per lungo tempo inutilizzata la propria imbarcazione.*

**Art.5.4 ASSEGNAZIONE POSTI BARCA**

- *Per l'immissione di una nuova barca negli spazi sociali, il Socio dovrà presentare domanda scritta al CD, che provvederà ad inserirla in Lista d'Attesa. Tale lista sarà esposta in bacheca.*
- *Le assegnazioni saranno effettuate dal CD non appena si renderanno disponibili gli spazi adeguati, sulla base di valutazioni che tengano conto anche dell'attività sportiva svolta dal richiedente*
- *Potranno essere introdotte solamente barche a vela*

**Art.5.5 RESPONSABILITA'**

- *Il Socio, firmando un atto di manleva, esonera il CVC da qualsivoglia responsabilità relativa alla custodia e vigilanza in ordine allo scafo ed ai vari accessori.*
- *Il Socio manleva il CVC e il CD da ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose di terzi, comprendendo nei terzi anche lo stesso CVC e i suoi associati.*
- *All'atto del pagamento della quota di parcheggio il proprietario dovrà consegnare copia di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni provocati dalla propria imbarcazione, sia durante la navigazione che durante lo stazionamento sull'arenile, con massimale non inferiore a un milione di euro. In mancanza, il proprietario dovrà dichiarare per iscritto di essere in possesso della suddetta copertura assicurativa.*

**Art.5.6 CAMBIO DI PROPRIETA' DELLO SCAFO**

- *La vendita della imbarcazione non dà diritto al mantenimento del posto barca per il nuovo proprietario., anche se Socio del CVC.*

**Art.5.7 SOSTITUZIONE SCAFO**

- *Il Socio che dovesse sostituire l'imbarcazione a vela con un'altra, sempre a vela, dovrà darne comunicazione al CD in forma scritta e compilare una nuova manleva relativa al nuovo scafo.*
- *Nel caso di riduzione delle dimensioni dello scafo al socio non spetta alcun rimborso della quota annuale per l'anno in corso.*
- *In caso di domanda di collocazione di una imbarcazione di dimensioni maggiori, la richiesta verrà accolta dal CD a condizione che sia disponibile il necessario spazio, che venga corrisposta l'integrazione della quota annua e fatta salva la lista di attesa.*

**Art.5.8 RINUNZIA E/O LIBERAZIONE TEMPORANEA DEL POSTO BARCA**

- *Il Socio assegnatario dovrà comunicare per iscritto al CD la rinuncia al posto barca, rimuovendo contestualmente l'imbarcazione dagli spazi sociali. La quota annua per il deposito sarà comunque dovuta per l'intero anno solare in corso.*

- *Il socio che libera il posto barca temporaneamente, deve comunicarlo per iscritto al CD, ed è comunque tenuto al pagamento delle quote dovute.*

**Art.5.9 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' PER EREDITA'**

- *In caso di decesso, il diritto al posto barca passerà al coniuge, ad un figlio o comunque all'erede legale. Nel caso questi siano già Soci del CVC, il passaggio avverrà dietro presentazione di semplice domanda scritta. Nel caso non fossero soci, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo la regolare iscrizione al CVC, secondo quanto prescritto dall'art. 7 dello Statuto ed al pagamento delle quote dovute. Quest'ultima possibilità si applica solo al coniuge o parente di 1° grado.*

**Art.5.10 SCAFI DI PROPRIETA' CVC**

- *Le imbarcazioni di proprietà del CVC sono utilizzabili solo a scopi didattici e per manifestazioni agonistiche. La loro assegnazione viene decisa dal Direttore Tecnico o da personale del suo staff.*
- *E' responsabilità dell'utilizzatore riconsegnare l'imbarcazione nello stato di efficienza in cui gli è stata affidata. Il CVC declina qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza dell'utilizzo delle imbarcazioni del CVC.*

**Art.5.11 SCAFI DI NON SOCI**

- *In occasione di regate potranno essere ospitate gratuitamente anche derive appartenenti a Soci di altri circoli velici. Gli scafi saranno collocati negli spazi disponibili, e per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento.*
- *Ai beneficiari dell'ospitalità sarà fatta firmare una manleva per eventuali danni causati e/o subiti. Per eventi particolarmente lunghi, le condizioni dell'ospitalità saranno definite di volta in volta dal CD.*

**Art. 6 Sicurezza**

- *Sarà competenza dei proprietari o di chi utilizzerà le barche di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, alle condizioni di efficienza delle imbarcazioni ecc. l'opportunità di uscire in mare.*
- *Il CVC si manleva da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza dell'utilizzo delle imbarcazioni. Saranno inoltre a carico dei proprietari eventuali spese conseguenti a qualsivoglia forma di assistenza o soccorso.*
- *La messa in sicurezza delle imbarcazioni in occasione di eventi atmosferici più o meno straordinari (mareggiate, forti venti, piogge) deve essere effettuata dai proprietari o da loro delegati.*
- *Il CVC si manleva da ogni responsabilità per qualsiasi danno subito dalle imbarcazioni dei Soci a seguito di fenomeni meteo-marini o di atti di vandalismo, e per eventuali danni causati dalle imbarcazioni stesse a persone o cose.*